

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n.294/2012 promossa da:

A. S. Srl , rappresentata e difesa dall'avv. ~~_____~~ in virtù
di delega a margine del ricorso

- RICORRENTE -

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S. -, in persona del
Presidente pro-tempore legale rappresentante,
elettivamente domiciliato in Reggio Emilia Via della ~~_____~~ rappresentato e difeso
dall'Avv. ~~_____~~

e contro

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI
SUL LAVORO, con sede in Roma ed in persona del Direttore Regionale pro-tempore dell'Emilia
Romagna, rappresentato e difeso dall'avv. ~~_____~~ elettivamente domiciliato presso la
Sede dell'Istituto stesso in Regg. ~~_____~~

- CONVENUTO

in punto a: azione di accertamento negativo



FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in cancelleria il 22/3/2012 diretto al giudice del lavoro di Reggio Emilia, la ditta ~~_____~~ Srl, in persona del proprio legale rappresentante p.t., conveniva in giudizio l'INPS e l'INAIL al fine di ottenere sentenza di accertamento negativo dell'obbligo contributivo emerso a proprio carico dal verbale ispettivo redatto nell'anno 2011 da funzionari della DTL di Reggio Emilia.

A seguito del predetto accertamento amministrativo, avvenuto con primo accesso ispettivo in loco in data 10.02.2011, veniva contestato alla società odierna ricorrente – la quale esercita attività di arredamento rivolta alla realizzazione dei punti vendita per marchi importanti nel settore dell'abbigliamento mediante produzione di arredi su misura costituiti da pezzi unici – d'aver omesso di effettuare la debita formazione professionale nei confronti di sei apprendisti ~~_____~~ operando di conseguenza il disconoscimento di detti rapporti e con richiesta di regolarizzazione previdenziale per dette posizioni; e veniva del pari contestato il rapporto di lavoro artigiano del Sig ~~_____~~, trovato al lavoro all'interno del capannone aziendale.

A sostegno della propria domanda la ricorrente deduce l'infondatezza dei rilievi ispettivi. Si costituivano nei termini sia INPS che INAIL chiedendo il rigetto del ricorso a fronte della fondatezza degli accertamenti ispettivi. Si procedeva ad attività istruttoria mediante l'assunzione di numerosi testimoni ed acquisizioni documentali, ed all'udienza del 2 aprile 2014, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha pronunciato la presente sentenza nelle forme di legge dandone lettura all'esito della camera di consiglio.

La domanda attrice è fondata con riguardo alla legittimità dei sei contratti di apprendistato; mentre pare da respingersi relativamente al rapporto professionale con ~~_____~~. Relativamente ai contratti di apprendistato portati all'esame del Giudice, come s'è detto relativi alle posizioni di ~~_____~~ si deve osservare da un lato che è prova documentale, non contestata dalla stessa ditta ricorrente, che per tutti questi giovani, assunti tre nell'anno 2008 e tre nell'anno 2009, la formazione teorica esterna è iniziata a distanza di circa un anno dall'assunzione, e cioè verso la metà dell'anno 2009 ovvero 2010.



E' vero anche che il tutor di questi lavoratori era identificato nel geom. ~~_____~~ ~~_____~~ che contemporaneamente (o comunque in periodi parzialmente coincidenti) era tutor anche per altri dipendenti della ditta, superando il numero dei cinque complessivi previsti: la circostanza per la verità non emerge inequivoca dagli atti di causa, posto che si tratta di affermazione contenuta nel verbale ispettivo, ma non verificabile in quanto non sono prodotti i 14 contratti di apprendistato esistenti al momento dell'accertamento, al fine di accertare chi era nominato tutor dei singoli lavoratori.

Vero è tuttavia che la circostanza non è contestata da parte ricorrente nella sua oggettività (salvo censurare l'applicazione della norma ovvero le conseguenze che ne vorrebbero far discendere gli enti), e pertanto si deve considerare provata.

Tanto premesso, sono dati del pari non contestati il fatto che per tutti e 6 gli apprendisti oggetto di causa la formazione, sia interna che esterna, è stata comunque –sia pure con ritardo quanto all'esterna- regolarmente effettuata.

Ciò è comprovato dagli attestati di frequenza ai corsi e dalle firme nel registro attestante i percorsi formativi, che recano data certa anteriore all'accertamento ispettivo e che furono comunque esibiti agli ispettori nel corso dell'accesso, quindi non possono essere satti formati successivamente; e dalle dichiarazioni rese agli ispettori nell'immediatezza dagli stessi sei lavoratori interessati.

Tutti quanti, infatti, sentiti tra l'altro due volte dagli accertatori, hanno da subito ed in prima battuta (lo si sa per esperienza: la più genuina, spontanea, non contaminata da influenze esterne o versioni di comodo) riferito agli ispettori che il proprio tutor era N. ~~_____~~ ~~_____~~, che si da subito costui aveva iniziato nei loro confronti attività di formazione diretta 'sul campo', che era stato loro consegnata copia del contratto e piano formativo.

Anche dalle dichiarazioni degli altri apprendisti presenti (i cui contratti sono stati dagli ispettori giudicati regolari (in tutto, s'è detto, 14) emerge un sostanziale (ed assai raro) rispetto delle normative in materia di apprendistato e formazione, che fa ritenere complessivamente credibili tutte le dichiarazioni rese dai giovani lavoratori, e effettiva l'esistenza dei contratti di apprendistato stipulati.

Il successivo dato testimoniale raccolto si colloca assolutamente in linea con gli accertamenti degli Ispettori, tant'è che –circostanza anche questa piuttosto infrequente- tutti i testimoni hanno confermato le dichiarazioni al tempo rese ai verbalizzanti, e che si pongono in linea con quanto emerso.

E cioè che in sostanza l'unica censura che possa muoversi alla ditta A. ~~_____~~ ~~_____~~ con riguardo ai sei contratti esaminati sia il ritardo nel procedere alla formazione esterna dei giovani, non rispettando la



necessità di fornire almeno 120 ore annuali di formazione formali, con riguardo al primo anno di assunzione.

Questa violazione pare però superata, nella sostanza, dal fatto che sin dall'assunzione il geom. N. [redacted] An. [redacted] insegnò ai propri apprendisti le attività da svolgere (né poteva essere altrimenti, considerato che molti di loro erano alla loro prima esperienza lavorativa, ed affermano, già davanti agli ispettori, di non avere mai svolto le mansioni per le quali erano assunti, ovvero di non avere particolari diplomi o specializzazioni) e che comunque, nel corso del periodo successivo di durata del contratto, la formazione interna ed esterna è pacificamente stata svolta.

Per altro, la società ricorrente ha anche dato prova del fatto che due dei 6 contratti di apprendistato sono stati, al loro termine, convertiti in contratti a tempo indeterminato, mentre gli altri si sono risolti per dimissioni degli interessati per le più varie motivazioni (maternità, reperimento di attività più congeniale ecc.; cfr. le singole deposizioni testimoniali).

Analoga conversione hanno avuto anche gli altri contratti di apprendistato non oggetto di censura, ed anche questo dato è sintomatico della buona fede dell'azienda nella stipulazione dei contratti di cui si discute, a fronte della necessità (anch'essa dedotta e dimostrata) di formare personale particolarmente qualificato per porre in essere le specialissime lavorazioni di cui A. [redacted] s.r.l. si occupa, ossia arredi per negozi di lusso nelle grandi capitali (cfr. doc.8 ric.).

Tanto basta per far ritenere comunque genuini i rapporti di lavoro di cui si discute.

Quanto alla possibilità di A. [redacted] N. [redacted] di fare da tutor a numerosi lavoratori necessitanti di svariata formazione, si osserva da un lato che il sig. A. [redacted] è persona d'età e di certificata esperienza nel settore (lo documenta l'azienda producendo i corsi anche recenti cui lo stesso ha partecipato per rivestire l'attività di tutor), ed è fondatore della ditta che rappresenta, perciò l'ha creata e ne conosce i molteplici aspetti; in ogni caso la formazione fornita è di natura elementare per gli operai, mentre per i tecnici l'A. [redacted] possiede il titolo di geometra e, come s'è detto, vasta competenza nel settore.

Diversa considerazione va fatta per la posizione dell'artigiano A. [redacted] M. [redacted] a fronte sia dalle dichiarazioni dallo stesso rese agli Ispettori, successivamente ritratte/contradette in udienza, sia di quanto dichiarato ai verbalizzanti dall'apprendista [redacted] cfr. verbali prodotti dagli enti).

In particolare, il M. [redacted] fu esplicito nel descrivere agli ispettori che la propria attività presso A. [redacted] prevedeva il rispetto di orari fissi, l'annotazione delle ore svolte ed il relativo finale pagamento al termine del lavoro, la circostanza che fosse A. [redacted] N. [redacted] (o il figlio) a fornirgli i disegni tecnici da realizzare sovrintendendo al lavoro svolto, ed annotando le ore a fine giornata.

L'apprendista [redacted] a sua volta dichiarato che dal novembre 2010 in avanti, data della sua assunzione, ha sempre ed esclusivamente fatto riferimento al M. [redacted] ricevendone le direttive e gli insegnamenti; aggiungendo che M. [redacted] lavora presso A. [redacted] tutti i giorni (compreso



il sabato) e che coordina gli apprendisti fabbri. Il lavoratore entra nei dettagli descrivendo anche le modalità di svolgimento del lavoro suo, del suo collega apprendista fabbro, e dello stesso M. [redacted]. Ulteriori circostanze a sostegno della completa dipendenza del M. [redacted] dalla ditta A. [redacted] sono le scarse (per numero ed importo) fatture emesse dall'artigiano negli anni 2011 e 2012 in favore di terzi, e dunque l'assoluta prevalenza delle attività svolte in favore della ricorrente; e le numerose contraddizioni in cui lo stesso è incorso in sede di dichiarazione testimoniale resa davanti al giudice, ove afferma che in quel momento stava lavorando alla realizzazione di attaccapanni (mentre agli ispettori parla di cancelli), che si trattava della prima commessa datagli da A. [redacted] (mentre poi si corregge e aggiusta il tiro, parlando della prima commessa pagata ad ore e non a corpo; ma in ciò contraddicendosi con quanto detto agli ispettori, in cui parla di una prassi nel pagamento orario "di solito").

Pertanto, il rapporto del M. [redacted] con la ditta A. [redacted] per le connotazioni come ricostruite, può essere ritenuto di subordinazione; come tale vanno confermate le risultanze del verbale ispettivo oggetto della presente impugnazione.

Le spese di lite del presente giudizio vanno in ogni caso compensate tra le parti in causa, a fronte sia della parziale soccombenza di tutte, sia delle risultanze non certamente univoche dell'istruttoria svolta.

PQM

In parziale accoglimento del ricorso

- accerta e dichiara che i contratti di lavoro stipulati da A. [redacted] Srl con i Sig. ri. B. [redacted] [redacted] sono effettivamente contratti di lavoro di apprendistato professionalizzante, e di conseguenza appare illegittimo il disconoscimento operato dalla DPL di Reggio Emilia con il verbale unico di accertamento e notificazione 021/095 del 24.05.2011 degli stessi;
- conferma le risultanze di cui al verbale predetto con riguardo al rapporto in essere tra A. [redacted] Srl ed il Sig. [redacted] dichiarando per esso l'esistenza degli elementi tipici della subordinazione;
- compensa tra le parti in causa le spese del presente giudizio.

REGGIO EMILIA, 2 aprile 2014



Sentenza n. 110/2014 pubbl. il 02/04/2014
RG n. 294/2012

IL G.L.

Dr.ssa Elena Vezzosi

